

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE
VOTIVE
NEI CIMITERI COMUNALE DI
VEZZANO SUL CROSTOLO**

Allegato alla delib. C.C. n. 82 del 28.10.2005

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri di Vezzano Capoluogo e delle località di La Vecchia, Montalto, Paterna e Pecorile.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive, che, di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile e opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113, c. 1 lettera a), del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, competente per le tariffe relative ai servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Art. 4

SETTORI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti.
 - b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
 - c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.

Art. 5

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive, assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il

pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.

3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.
4. Ove si accerti il mancato funzionamento, il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 6 ***ALLACCIO***

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio di Polizia mortuaria del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata, nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, con l'esatta indicazione della tomba e del loculo.
2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Vezzano sul Crostolo o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura delle lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 7 ***SPESE DI ALLACCIAMENTO***

1. Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba. Le spese di allacciamento saranno addebitate nella prima fattura di pagamento del canone lampade votive relative al nuovo allaccio.

Art. 8 ***CANONE ANNUALE***

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale. Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.
2. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete e il consumo di energia elettrica.

Art. 9 ***OMESSO PAGAMENTO***

1. Il Comune, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all'emissione di un sollecito di pagamento. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

Art. 10 ***RIALLACCIO ALLA RETE***

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio, nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

Art. 11
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio di Polizia mortuaria con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere a un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

ART.12
TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 13
CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 14
ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali, il Comune provvede all'immediata interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 15
NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.

-
-
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

